



# STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)  
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892  
E-mail: [info@studioperuzzi.com](mailto:info@studioperuzzi.com)  
Web: [www.studioperuzzi.com](http://www.studioperuzzi.com)

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 09 Gennaio 2012

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n°1

Oggetto: **LEGGE DI STABILITA' 2012**

## LE TARIFFE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI

Nella [Gazzetta Ufficiale](#) n 301 del 28.12.11 **supplemento ordinario n. 280** sono state pubblicate le tariffe ACI per rimborso chilometrico e calcolo fringe benefit su auto concesse in utilizzo promiscuo a dipendenti e collaboratori.

Le nuove tariffe valide per tutto il 2012 sono disponibili nel sito dell'Automobile Club D'Italia a questo indirizzo web: <http://www.aci.it/index.php?id=93>

## LA LEGGE DI STABILITA' 2012

### Art. 22 Apprendistato, gestione separata, part-time, incentivi fiscali e contributivi

L'articolo in esame introduce alcune disposizioni finalizzate a promuovere l'occupazione.

#### Apprendistato

I contratti di apprendistato stipulati a partire dal 2 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, da parte dei datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti non superiore a 9, godranno di un regime contributivo particolarmente agevolato:

- Per i primi tre anni di durata del contratto la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari a zero;
- Per i periodi di apprendistato eventualmente ulteriori rispetto ai tre anni, si applicherà l'aliquota contributiva del 10%.

Si ricorda che per i contratti di apprendistato stipulati fino al 31 dicembre 2011 dai datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori non superiore a 9, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari al 1,5%, 3%, 10% rispettivamente per il primo, secondo, terzo anno e successivi.

Per la corretta applicazione del nuovo beneficio contributivo, si ritiene di doversi attenere alle regole stabilite dall'INPS, con la circolare n. 22/2007 relativamente ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 2011.

CONSULENZA  
DEL LAVORO

CONSULENZA  
AZIENDALE E TRIBUTARIA

RICERCA E  
SELEZIONE DEL PERSONALE

In particolare:

- Il numero di addetti va computato al momento dell'assunzione non rilevando eventuali oscillazioni dell'organico in aumento o diminuzione che si dovessero verificare durante lo svolgimento del contratto;
- La contribuzione a carico dell'apprendista rimane fissata nella percentuale del 5,84%;
- Computo dei lavoratori al fine della verifica del limite numerico dei 9 addetti; a tale proposito la citata circolare INPS ha precisato che si contano tutti i lavoratori compresi i lavoratori a domicilio e i dirigenti mentre non sono computabili gli apprendisti, i contratti di inserimento, i lavoratori interinali utilizzati, i soggetti assenti se sostituiti da altri lavoratori; i contratti a tempo parziale contano in proporzione e così i lavoratori a chiamata vengono computati in rapporto all'orario effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

### **Gestione separata aumenta l'aliquota**

Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale.

Dal 1° gennaio 2012, la misura del contributo previdenziale per gli iscritti alla gestione separata INPS viene così modificata:

- Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria dal 26,72 al 27,72%;
- Soggetti pensionati o con altra copertura previdenziale obbligatoria dal 17 al 18%.

### **Contratto a tempo parziale**

La legge di stabilità abroga alcune limitazioni alla gestione del rapporto di lavoro a tempo parziale che erano state introdotte nel tempo.

In primis occorre precisare che il contratto di lavoro a tempo parziale con tutte le clausole che lo regolano richiede comunque la forma scritta.

Dal 1 gennaio 2012, **la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale**, non richiede più la convalida da parte della Direzione Provinciale del Lavoro.

Le parti saranno quindi libere di pattuire tale modifica limitandosi semplicemente a redigere e a sottoscrivere il nuovo contratto.

Inoltre, sempre dal 1 gennaio 2012, **le clausole flessibili e le clausole elastiche potranno essere liberamente concordate** tra datore di lavoro e lavoratore. Non è più necessario che siano i contratti collettivi a regolarle preliminarmente.

Ricordiamo che il Dlgs. n. 62/2000, che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale, definisce le **clausole flessibili** quelle che consentono di mutare la collocazione temporale della prestazione mantenendo invariata la sua quantità.

Le **clausole elastiche**, ammesse solo nei contratti a tempo parziale di tipo verticale o misto, prevedono la variazione in aumento delle ore di lavoro prestate.

Qualora i contratti collettivi abbiano regolato la materia, le parti saranno comunque tenute al rispetto delle relative disposizioni.

Per variare la collocazione temporale della prestazione o la sua quantità, il datore di lavoro dovrà dare al lavoratore un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

### **Premi di produttività (artt. 22 e 33)**

Le regioni possono stabilire la **deducibilità, per la determinazione della base imponibile ai fini Irap**, del salario di produttività erogato ai lavoratori in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali previsti dall'art. 26 del d.l. n. 98/2011.

Si tratta delle somme che possono già essere detassate e decontribuite.

La detassazione per il lavoratore e la decontribuzione per il datore di lavoro e lavoratore sono riconosciuti per le somme erogate e previste dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale o dai loro rappresentanti aziendali.

La detassazione viene prorogata anche per l'anno 2012 ma uno specifico decreto dovrà determinare:

- a) Il limite di reddito percepito dal lavoratore nel 2011 al superamento del quale non spetta la detassazione;
- b) Il tetto massimo di retribuzione detassabile.

Viene parimenti prorogata anche la decontribuzione dei premi di produttività previsti da accordi di secondo livello.

**STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI**